



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

## REGOLAMENTO TARI

### Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	3
Art. 4 Soggetto attivo.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 5 Presupposto per l’applicazione della tassa .....	4
Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa .....	4
Art. 7 Soggetti passivi .....	6
Art. 8 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.....	6
Art. 9 Superficie degli immobili .....	7
TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI.....	7
Art. 10 Costo di gestione .....	7
Art. 11 Determinazione della tariffa.....	8
Art. 12 Articolazione della tariffa.....	8
Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche .....	8
Art. 14 Tariffa per le utenze non domestiche .....	8
Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche .....	9
Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	9
Art. 17 Obbligo di dichiarazione .....	10
Art. 18 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione .....	11
Art. 19 Richiesta di attivazione .....	11
Art. 20 Risposta alla richiesta di attivazione .....	12
Art. 21 Modalità di presentazione della comunicazione per la richiesta di variazione o di cessazione del servizio .....	12
Art. 22 Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio .....	12
Art. 23 Scuole statali.....	13
Art. 24 Tassa giornaliera .....	13
Art. 25 Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente(TEFA) .....	13
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni.....	14
Art. 26 Riduzione zone non servite o esterne alla perimetrazione del centro abitato.....	14



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

Art. 27 Riduzione per mancato svolgimento del servizio .....	14
Art. 28 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche .....	14
Art. 29 Riduzione per avvio a recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche .....	14
Art. 30 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	15
Art. 31 Cumulo di riduzioni.....	15
Art. 32 Opzione fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti per avvio al recupero delle totalità dei propri rifiuti urbani.....	15
Art. 33 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico .....	16
TITOLO V – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	17
Art. 34 Funzionario Responsabile .....	17
Art. 35 Attività di Accertamento e Verifica.....	17
Art. 36 Sanzioni.....	18
Art. 37 Interessi .....	19
Art. 38 Riscossione.....	19
Art. 39 Riscossione coattiva .....	19
Art. 40 Modalità di versamento della tari .....	19
Art. 41 Gratuità del pagamento .....	20
Art. 42 Rateizzazione dei pagamenti.....	20
Art. 43 Rimborsi .....	20
Art. 44 Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati .....	20
Art. 45 Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati .....	21
Art. 46 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti .....	22
Art. 47 Importi minimi per la riscossione, recupero tributario e rimborsi.....	22
Art. 48 Contenzioso.....	22
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie.....	22
Art. 49 Entrata in vigore e abrogazioni .....	22
Art. 50 Clausola di adeguamento.....	22
Art. 51 Trattamento dei dati personali .....	22
Art. 52 Disposizioni transitorie.....	23



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

---

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e n.363/2021 di ARERA e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità ed al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.

### Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e s.m.i.

### Art. 4 Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 5 Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della tassa è il **possesso, l'occupazione o la detenzione** a qualsiasi titolo di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, balconi, terrazze, campeggi, dancing ecinema all'aperto, parcheggi;Si intendono per:
  - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche informata tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

### Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa

1. **Non sono soggetti** all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

**Utenze domestiche**

    - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo;*
    - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensorie quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
    - *unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
    - *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di validità del provvedimento fino alla data di inizio dell'occupazione;*
    - *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

## Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento;*
  - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
  - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
  - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
  - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
  - *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
  - *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia e simili, reparti di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
  - *le superfici degli insediamenti industriali e artigianali, limitatamente alle porzioni di essi dove si svolgono le lavorazioni industriali/artigianali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.*
- b) **aree scoperte pertinenziali o accessorie** a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, nonché balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) **aree comuni condominiali** ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) **le aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni ad eccezione delle aree scoperte operative.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

## Art. 7 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto così come previsto nell'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 8 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di **regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi** al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure riguardino sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3. Rimangono dunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani; a titolo esemplificativo rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio, ma sia obiettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	20 %
Autofficine per riparazione veicoli – Elettrauto	20 %
Gommisti	20 %
Altre attività ove non sia agevolmente individuabile la superficie di cui al comma 1	20%

3. Ai fini del calcolo delle superfici non si considera, inoltre, la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione..

4. L'esclusione dalla tassa o la riduzione di cui ai commi 2 e 3 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, le tipologie dei rifiuti prodotti distinti per codice EER, ecc.).

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

## Art. 9 Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, di cui all'articolo 9-bis, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tassa è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

### Art. 10 Costo di gestione

1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario e dalla relazione illustrativa redatti secondo normativa vigente e in ottemperanza di quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 443/2019 e n.363/2021 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

---

## Art. 11 Determinazione della tariffa

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## Art. 12 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## Art. 14 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono divise nelle categorie di attività indicate nella tabella riportata nell'allegato A del presente regolamento. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché agevolmente individuabili.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica, o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata moltiplicata per la superficie a tal fine utilizzata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. **Per le utenze domestiche** occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro **residenza**, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione **del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali**. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale e acquistano efficacia a partire dal mese successivo a quello in cui sono intervenute.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già residenti



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

nel Comune di Castro tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito residenza in R.S.A. o istituti sanitari e non locate, o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato ad **una unità**.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come tariffa fissa e variabile quella applicata ai nuclei familiari con 2 occupanti. Tutto quanto appena specificato è subordinato all'assenza di locazione di detti alloggi.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalla situazione di fatto.
7. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo di cui rispettivamente al comma 639, è dovuta in misura ridotta di due terzi. Si assume come tariffa fissa e variabile quella applicata ai nuclei familiari con 2 occupanti.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se non condotte da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, si considerano pertinenti all'abitazione di residenza le superfici di garages, cantine e locali accessori a quello abitativo anche se siti in altra via e tenuti a disposizione.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## Art. 17 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. L'obbligazione tributaria decorre **dal giorno** in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
6. L'obbligazione tributaria **cessa il giorno** in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
7. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo art. 18.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

---

## Art. 18 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare **apposita dichiarazione** di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune o al soggetto a cui sarà affidato eventualmente lo svolgimento del servizio la dichiarazione, redatta su moduli appositamente predisposti, entro **il termine di 90 giorni** dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento all'ufficio protocollo del Comune o del soggetto eventualmente affidatario del servizio.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita **dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni** dalla data del verificarsi della variazione. **Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.**
5. La dichiarazione di **cessata occupazione/detenzione** o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata (dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi) **entro 90 giorni** dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente **ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa** relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di **decesso del contribuente**, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

## Art. 19 Richiesta di attivazione

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
  - b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

- Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
- Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
  - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
  - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## Art. 20 Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
  - a) Il riferimento alla richiesta di servizio
  - b) Il codice utente ed il codice utenza
  - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

## Art. 21 Modalità di presentazione della comunicazione per la richiesta di variazione o di cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta (raccomandata), via e-mail (pec) o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
  - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## Art. 22 Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
  - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

- b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
  - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

## Art. 23 Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

## Art. 24 Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae **per periodi inferiori a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione **superiore o pari a 183 giorni dell'anno** solare è dovuta comunque la tassa annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dalla tassa stessa.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale ad eccezione delle riduzioni disciplinate nel TITOLO IV.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## Art. 25 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare della tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

dell'ambiente – TEFA – di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale – TEFA –, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

## TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

### Art. 26 Riduzione zone non servite o esterne alla perimetrazione del centro abitato

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per gli immobili posti ad una distanza superiore a 1 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere **appositamente richiesta dal soggetto passivo** con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 18 e decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

### Art. 27 Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è **dovuta** dai contribuenti coinvolti **in misura massima del 20% della tariffa**.

### Art. 28 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico** è prevista una riduzione **del 10% della tassa**, con effetto **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di **presentazione di apposita istanza** nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### Art. 29 Riduzione per avvio a recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Alle **utenze non domestiche** che dimostrino di aver avviato al recupero i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero.
2. La percentuale di riduzione del comma precedente è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza. La riduzione così determinata **non**



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

**può essere, comunque, superiore al 50%** della quota variabile della tassa.

- Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il **31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione** attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì **allegare copia di tutti i formulari di trasporto** di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o ogni altra documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- L'entità degli sconti da applicare per ogni singola utenza saranno determinati a consuntivo previa analisi di tutte le richieste presentate proporzionando lo sconto alla quantità di rifiuti avviati al recupero da parte di ciascuna utenza.

## **Art. 30 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

- La tariffa si applica in misura ridotta, **nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 %** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate o documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Dicontra la riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 31 Cumulo di riduzioni**

- Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.
- È consentito applicare più riduzioni previste nel presente regolamento con una percentuale di riduzione massima della tassa pari al 70%.

## **Art. 32 Opzione fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti per avvio al recupero delle totalità dei propri rifiuti urbani**

- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, intesi nella loro totalità e con riferimento a tutte le unità locali presenti sul territorio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa e sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
6. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

## Art. 33 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 32, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
5. L'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## TITOLO V – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 34 Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile della tassa comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
  - inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento;
  - richiedere a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti,
  - disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
  - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché eventuali altre banche dati disponibili.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

### Art. 35 Attività di Accertamento e Verifica

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Al contribuente che sia venuto a conoscenza dell'invito di pagamento relativo alla tassa sui rifiuti e che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito stesso, è notificato, nei modi consentiti dalle disposizioni legislative in vigore, e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione della sanzione per omesso/parziale pagamento di cui al successivo articolo 36, comma 1.
3. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

4. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'articolo 19, D.lgs. 472/1997.
5. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'Ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
6. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa, l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017.
7. L'avviso di accertamento TARI costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; è redatto in conformità e produce gli effetti di cui alle disposizioni dell'articolo 1, commi 792e successivi, della Legge 160/2019.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il contribuente che si trova in una temporanea difficoltà economica può chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00, il contribuente può chiedere la rateizzazione di pagamento. La rateizzazione del debito totale annuo viene concessa, con provvedimento del Funzionario Responsabile, su istanza del contribuente da presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di accertamento. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:
  - per importi fino a € 2.580 max 12 rate mensili
  - per importi superiori a € 2.580 max 24 rate mensiliIn caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. La rateizzazione può essere concessa, secondo le modalità sopradette su istanza del contribuente, anche se presentata oltre il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di accertamento. In tal caso l'importo da rateizzare riguarderà, oltre all'imposta, gli interessi, la sanzione piena.
10. Per le finalità del presente articolo, **tutti gli uffici comunali** sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## Art. 36 Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di **infedele** dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l'**omessa ovvero per l'infedele** dichiarazione sono **ridotte a un terzo** se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione e degli interessi.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## Art. 37 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Art. 38 Riscossione

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. Il Comune riscuote la tassa rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, fatta salva la facoltà insindacabile da parte dell'Ente di avvalersi di altri strumenti previsti dalla evoluzione della normativa vigente (posta elettronica, posta elettronica certificata, ecc.), inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13., comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011 n. 201. La scadenza delle rate viene fissata annualmente dalla delibera consigliare delle tariffe.
4. In presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
6. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versato secondo quanto disposto all'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

## Art. 39 Riscossione coattiva

1. In mancanza dell'adempimento disposto con l'avviso di accertamento di cui all'art. 34 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

## Art. 40 Modalità di versamento della tari

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

2. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
3. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
4. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

## Art. 41 Gratuità del pagamento

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

## Art. 42 Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
  - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
  - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
  - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

## Art. 43 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## Art. 44 Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
  - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
  - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

## **Art. 45 Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati**

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
  - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
  - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
  - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 gironi lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
  - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
  - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

---

## Art. 46 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

## Art. 47 Importi minimi per la riscossione, recupero tributario e rimborsi

1. Per quanto riguarda gli importi minimi della riscossione ordinaria, del recupero tributario e dei rimborsi si applica il valore di legge di € 12,00.

## Art. 48 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

### Art. 49 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

### Art. 50 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### Art. 51 Trattamento dei dati personali



# COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Matteotti n.45 - 24063 CASTRO (BG)  
Codice fiscale 00542060165 - Partita I.V.A. 00542060165  
Codice ISTAT 016065 Codice Catasto C337

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

## **Art. 52 Disposizioni transitorie**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.